

Comune di Scorrano (Le)

Oggetto: IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST

Localizzazione dell'impianto: Comune di Cutrofiano

Procedura: P.A.U.R. - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) – Valutazione di Impatto Ambientale
– Autorizzazione integrata ambientale

Autorità Competente: Provincia di Lecce

Osservazione

Preso atto della pubblicazione sul sito della Provincia del Progetto in oggetto e della relativa procedura di valutazione d'impatto ambientale il Comune di Scorrano presenta la seguente osservazione.

Nel SIA allegato al progetto si rileva quanto qui di seguito riportato ed osservato.

1) SIA (Studio di Impatto Ambientale) PGRS – Paragrafo 5.5 Conformità Piano Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia – Elaborato SIA_ED_01.1 - Rilievi

A pag. 78 il SIA così riporta:

“Nel seguito sono riportate le schede dalle quali si evince, in forma dettagliata, la verifica della coerenza dell'impianto di nuova realizzazione con i criteri di localizzazione previsti dal Piano.

Nello specifico, l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (Dlgs133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:

.....
3) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma

3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.); 3) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.);

4) definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione:

VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

ESCLUDENTE (E): esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

PENALIZZANTE (PE): contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'Ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.

PREFERENZIALE (PR): l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale;

Nella Premessa così dispone la Regione ai fini dell'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti... ”

Qui di seguito è rappresentata in forma sintetica e solo per gli aspetti che interessano l'impianto in oggetto la verifica della coerenza dell'impianto con i criteri di localizzazione previsti dal Piano Gestione dei Rifiuti Speciali in relazione al sistema vincolistico preso a riferimento.

| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Riferimento normativo | Criterio | Verifica di compatibilità del proponente |
|----------------------|--|--|-------------------|--|
| USO DEL SUOLO | Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2011 L'intero territorio di Cutrofiano è compreso nell'area del vino Doc | D.Lgs. 36/2003 e smi All1- Par.2- D.Lgs. 228/2001 – l.r. n. 15/2017 con riferimento alla Banca della Terra di Puglia | Escludente | CONFORME Dalla consultazione del SIT Puglia, l'area risulta ricadente in un'Area Vasta di Produzione Vini IGT. Tali perimetrazioni risultano di area vasta, e non tengono conto delle specifiche destinazioni d'uso territoriali. Ad ogni modo l'area di intervento non risulta interessata dalla presenza di impianti da cui si ottengono prodotti da architettura biologica nella realtà. Inoltre sul sito di |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--|
| | "Galatina" – DM 22.04.1997 | | | interesse sono attualmente presenti oliveti di tipo non monumentale affetti da "Xylella fastidiosa". |
| PPTR - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E CULTURALI | UCP - Strade panoramiche | art. 88 NTA PPTR | Escludente | <p>CONFORME</p> <p>La strada di accesso all'impianto risulta classificata come "Strada Panoramica". Il territorio interessato dall'intervento non è caratterizzato da alcun carattere identitario, anzi la condizione attuale dei luoghi risulta deturpata a causa della "Xylella fastidiosa".</p> <p>Inoltre l'andamento pressoché pianeggiante, esclude il sito come luogo panoramico, pertanto non si andrà a detrarre alcun punto di vista "belvedere".</p> <p>L'intervento quindi è da intendersi come opera mitigativa dell'impatto e della trasformazione determinata dalla "Xylella fastidiosa", la quale ha alterato e compromesso il paesaggio caratterizzato dalla presenza di ulivi. Pertanto, il progetto, oltre a NON interferire direttamente con la strada panoramica, NON risulta essere in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art.37.</p> |
| | UCP - Paesaggi rurali - Parco Multifunzionale dei Paduli | art. 83 NTA PPTR | Penalizzante | <p>CONFORME</p> <p>Il sito oggetto di intervento ricade interferisco con UCP del "Parco Multifunzionale dei Paduli". Con specifico riferimento all'intervento in oggetto, il territorio interessato non è caratterizzato da alcun carattere identitario, né da attività silvo – pastorali e nemmeno da manufatti in pietra a secco e/o edilizia rurale.</p> <p>Il progetto inoltre può intendersi ecologicamente sostenibile in quanto caratterizzato da una efficienza energetica ad "emissioni zero" (dalla produzione del compost si recupera biometano e CO2), oltre che ad essere utile all'attività agricola circostante accogliendo gli sfalci di verde derivanti dalla potatura e fornendo un compost di alta qualità.</p> <p>L'aspetto estetico ed architettonico ha tenuto conto delle alternanze cromatiche e della vegetazione autoctona della figura di appartenenza il "Bosco Belvedere" in cui vegetavano numerose specie di alberi e arbusti (il frassino, il carpino, il castagno, la quercia spinosa, il leccio, il fragno, la roverella, insieme con l'intera gamma di piante della macchia mediterranea).</p> <p>In considerazione della condizione attuale dei luoghi, deturpata dalla "Xylella fastidiosa", il progetto con le sue caratteristiche funzionali</p> |

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | <p>all'agricoltura, con i suoi aspetti architettonici ed estetici e con la sua sostenibilità ambientale sarà in grado di consentire la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (come l'agricoltura) appartenenti ad un circolo virtuoso dei rifiuti utile al contesto locale agricolo e soprattutto all'ambiente.</p> <p>La recinzione sarà costituita da muretti a secco di altezza 1 m e rete metallica di altezza 1,5 m (per una altezza totale di 2,5 m). Tra le specie autoctone di alberi del "Bosco Belvedere" e la recinzione sarà interposta una siepe arbustiva ad elevata densità strutturale e rapido accrescimento di specie autoctone al contesto rurale.</p> <p>Pertanto, a valle delle considerazioni finora esposte, il progetto si sposa bene con le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.2 "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" e con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art.37, utili ai fini della salvaguardia e utilizzazione dei paesaggi rurali.</p> |
| ASPETTI URBANISTICI | Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione agricola "E" | Programma di Fabbricazione | Penalizzante | <p>CONFORME</p> <p>Il sito risulta tipizzato come zona agricola. Trattandosi di un impianto di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, la destinazione urbanistica "zona E" non rappresenta un livello di prescrizione escludente" bensì "penalizzante".</p> <p>Quindi, la realizzazione dell'impianto in "zona agricola" risulta ammissibile considerando anche i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornirà il compost e fertilizzante per l'agricoltura locale, restituendo al terreno composti nutrizionali in modo naturale, - dal settore agronomico riceverà materiale ligneo celluloso utile al processo di compostaggio, - creerà una inevitabile stretta reciprocità tra i due contesti contrastanti (industriale – agricolo), - l'intervento è teso a ridurre l'impatto creato dalla produzione di rifiuti prodotti anche dalla attività agricola, ed a migliorare il contesto rurale locale, - la progettazione architettonica ha tenuto conto del contesto agricolo di inserimento del sito oggetto di intervento (conformemente alla DCC n.16 del 21/07/201 |

La Regione indica con estrema chiarezza:

- a) di prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali.*
- b) il criterio ESCLUDENTE (E) esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;*
- c) il criterio PENALIZZANTE (PE) contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'Ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.*

Si rileva:

- a) L'area interessata dal progetto si trova a soli 4 km dalla zona industriale/artigianale di Collepasso ed a soli 6 km dal grande agglomerato industriale – Zona ASI – di Maglie/Melpignano. Esistono le condizioni reali ed oggettive per l'insediamento dell'attività proposta in area idonea, come da normativa regionale, senza andare intaccare un contesto, l'antico Parco del Belvedere oggi Parco dei Paduli, per secoli a vocazione boschiva ed agricola. L'attuale dolorosa, negativa contingenza dovuta al disseccamento degli ulivi per la epidemia da "Xilella fastidiosa" non può essere motivo per snaturare un ambito pervenuto sino a noi nella primitiva conformazione, ancora scevra dall'assalto della modernità, peraltro proprio ora che sono in corso, nell'area, numerosi reimpianti di uliveti con le resistenti cultivar "Favolosa" e "Leccino".
- b) Il criterio "Escludente" non si presta ad interpretazioni: la dizione "esclude" riferita "agli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata" è tassativa.
 - *L'area d'intervento insiste nel territorio di Cutrofiano interamente classificato "Area di pregio agricolo" in quanto compreso nell'area del vino Doc "Galatina" istituita con DM 22.04.1997.* La classificazione di "Area di pregio agricolo" non è in funzione dello stato produttivo agricolo di ogni singola parte del territorio individuata dal Disciplinare del Vino DOC Galatina, cioè "vigneto" delle specialità previste, ma esprime l'area "di pregio" in cui il vino DOC può essere prodotto con quella Denominazione d'Origine.

- Vale quanto detto al precedente punto b1) per le considerazioni in ordine al criterio “Escludente”. Le NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PPTR, relativamente all’**UCP Strade panoramiche** normano all’art. 83 le **“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi”**.

Il comma 2 di tale articolo così dispone:

*“In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:***

....

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;”

La norma, nella sua concisa formulazione è prescrittiva e non lascia spazio a divagazioni interpretative legate al differente momentaneo stato dei luoghi lungo il percorso della strada; vieta lungo il suo intero percorso la **realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti**.

- c) Circa il criterio **PENALIZZANTE (PE)** che *“contempla la realizzazione dell’impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate”* si rileva:

- L’area interessata dall’intervento insiste **nell’UCP Paesaggi rurali – Parco multifunzionale dei Paduli**. L’intero contesto con i relativi Paesaggi rurali non è solo un Parco ma il PPTR lo individua come **Figura Territoriale 11.3/Bosco del Belvedere** e ne fa una dettagliata descrizione per sottolinearne la valenza storica e paesistico-ambientale di cui si riporta una breve sintesi:

“La figura ricopre un’area storicamente occupata da una fitta foresta di querce appartenenti all’antico Bosco di Belvedere, quasi totalmente abbattute alla fine del 1800 per fare spazio agli ulivi.

Dalla scomparsa del bosco alla sua sostituzione con ulivi, l’area non ha subito un’importante modificazione in termini di diffusione urbana, anche perché soggetta ad allagamenti e poco adatta all’edificazione per la natura stessa del suolo (da qua

il termine “paduli”, che la identifica): è rimasta invece una sacca rurale con precisi connotati paesaggistici e ambientali...

Persistono alcuni lembi visibili di naturalità appartenenti all’antico bosco di Belvedere ed emergenti rispetto alla distesa degli uliveti; le aree episodiche di naturalità e i pochi esemplari residui di querceti si ergono in prossimità della fitta trama di segni costituita dall’importante rete di sentieri, vie, canali e vore.

L’articolata maglia viaria interna ai Paduli è costituita da percorsi prevalentemente stretti, non tutti asfaltati: tale reticolo consente un’accessibilità agevole e capillare, pur con un carattere labirintico e di difficile fruizione per i non abitanti.

La presenza di numerosi canali artificiali destinati all’irrigazione in parziale abbandono assume ora una forte connotazione naturale, con una vegetazione palustre spontanea che ne colonizza i margini.

Tutti questi elementi costituiscono lo sfondo del patrimonio di edifici rurali di vario tipo e grandezza, alcune di rilevanza storica: masserie e casini di caccia, siti archeologici risalenti a epoche preistoriche, bizantine, medievali oltre ad una grande diffusione dei tipici muretti a secco e “pagghiari”. Tali elementi sono posti principalmente a corona dell’area, segno questo della sua storica inaccessibilità dovuta a fenomeni di impaludamento e insalubrità...

Appare chiara la continuità della cultura agricola locale (la produzione di prodotti tipici e tradizionali) con una permanenza di “abitanti produttori” che hanno storicamente mantenuto un legame e un presidio attivo del territorio. Forse per questo nel corso degli anni si è assistito a scelte di rispetto e tutela della realtà rurale...”

Preservare un simile contesto che, per le motivazioni anzi descritte, è pervenuto pressochè integro sino ai nostri giorni è un dovere sia nei confronti delle antiche generazioni, sia dell’attuale.

Rispetto alle valutazioni di ampio respiro fatte dal PPTR nell’ambito dello Scenario Strategico dello stesso perdono di qualsiasi rilevanza le argomentazioni del proponente l’impianto in oggetto tutte legate strettamente alla superficie di intervento ed al suo intorno più immediato.

Non è solo il Sistema delle Tutele del PPTR, cui fa riferimento costantemente la valutazione di Compatibilità Paesaggistica allegata al SIA, ad essere cogente; è

parimenti cogente l'intero Scenario Strategico del PPTR che risulta del tutto contrastante con il progetto proposto, nell'abito della Figura Territoriale/Bosco del Belvedere.

- **Il criterio PENALIZZANTE (PE)** vale anche per l'aspetto urbanistico in quanto l'impianto viene localizzato in zona omogenea "E" agricola.

E' vero che il criterio consente *"la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'Ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato."*; siamo però in presenza della possibilità di realizzazione dell'impianto in un'area idonea, consigliata dalla normativa regionale, cioè in un'area per insediamenti produttivi – zona omogenea "D" -.

Come anzi detto a 4 km dal sito di intervento si trova l'area per insediamenti produttivi di Collepasso ed a 6 km il grande agglomerato industriale ASI di Maglie/Melpignano.

Al di là di qualunque fantasiosa opera di mitigazione non esiste la possibilità di non alterare, con l'invasivo intervento, un delicato equilibrio paesaggistico ed ecosistemico-ambientale conservatosi per secoli avendo peraltro la concreta possibilità di realizzare l'opera a poca distanza ed in un'area deputata per legge ad accoglierlo.

2) Relazione di accertamento di Compatibilità Paesaggistica - PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) - Elaborato SIA_ED_08 - Rilievi

Molto è stato anzi detto, nella trattazione dei punti precedenti in ordine alla Compatibilità dell'intervento con il PPTR.

Qui si vuole solo sottolineare la totale inadeguatezza della trattazione, e delle conseguenti positive conclusioni, dello Scenario Strategico del PPTR cioè degli Obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA.

Si riporta solo un esempio che vale a supportare tale assunto.

In merito all'UCP **Strade panoramiche** estratto dalla pag. 27-28:

"Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione seguenti:

- ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

e) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

COMPATIBILE CON LE MISURE DI SALVAGUARDIA

Il sito risulta privo di strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali e non rientra in alcun cono visuale.

Con l'intervento oggetto di valutazione si andranno a ripristinare e ad inserire elementi autoctoni come i muretti a secco e le essenze arboree autoctone del "Bosco Belvedere" (figura di appartenenza).

f) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

COMPATIBILE CON LE MISURE DI SALVAGUARDIA

Il territorio su cui insiste il sito risulta caratterizzato da una morfologia pianeggiante, pertanto percorrendo la S.P.n.361 risultano visibili esclusivamente i primi metri dei fondi agricoli confinanti con la strada. La visuale che attualmente si scorge percorrendo la strada è deturpata da una serie di alberi di ulivo ormai morti a causa della Xylella. L'intervento con le opere di mitigazione inserite nel progetto conferirà al sito un aspetto tipico del posto. La recinzione verrà realizzata con muretti a secco e vegetazioni autoctone e gli edifici saranno rivestiti da pietra leccese, come meglio descritto nel paragrafo dedicato.

g) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

COMPATIBILE CON LE MISURE DI SALVAGUARDIA

La realizzazione dell'impianto non andrà ad interferire con la SP n.361. Tutti gli impianti sono stati progettati in modo da rendere indipendenti i due lotti separati dalla strada. Con questa scelta progettuale si esclude la Strada da qualsiasi intervento funzionale alla realizzazione dell'impianto

....."

E' paradossale l'argomentazione utilizzata per dichiarare "COMPATIBILE CON LE MISURE DI SALVAGUARDIA" i disposti dei commi g) ed f).

In particolare per il g) si afferma: ***"La realizzazione dell'impianto non andrà ad interferire con la SP n.361. Tutti gli impianti sono stati progettati in modo da rendere indipendenti i due lotti separati dalla strada. Con questa scelta progettuale si esclude la Strada da qualsiasi intervento funzionale alla realizzazione dell'impianto"***.

Si confonde la possibile interferenza con la SP n. 361 con il divieto di "realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;" lungo l'intero percorso della stessa e con la salvaguardia della visione d'insieme del percorso della strada.

Nell'ipotesi progettuale la strada, almeno nel tratto interessato, perde la valenza da PTTR di "strada panoramica"; in concreto si ipotizza la variazione dell'UCP – Strade panoramiche – che

normativamente non può essere fatta se non con una variante al PPTR proposta dal Comune e assentita dalla Regione.

La Verifica di Compatibilità progettuale oltre a prospettare come “compatibile” con il disposto del PPTR ciò che espressamente compatibile non è, come nel caso dianzi esposto, è articolata sulla conformità del disposto del Sistema delle Tutele del PPTR trascurando di fatto l’altrettanto vincolante disposto dello Scenario Strategico.

3) Conclusioni

Sia la verifica di Conformità al Piano Gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia, sia la Verifica di Compatibilità con il PPTR portano congiuntamente alla non procedibilità della proposta progettuale in quanto palesemente in contrasto sia con l’uno che l’altro piano territoriale regionale.